



**ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA PERPETRATA DAL
SIGNOR FRANCESCO GRISOLIA.**

VERBALE

Il 2 febbraio 2010 alle ore 11:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	NO
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA PERPETRATA DAL
SIGNOR FRANCESCO GRISOLIA.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

**ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA PERPETRATA DAL
SIGNOR FRANCESCO GRISOLIA.**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

La cartella contiene:

Proposta di deliberazione (1 pagina)

Relazione a firma Dott. Piamonte (2 pagine)

Foglio pareri (1 pagina)

ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA PERPETRATA DAL SIGNOR FRANCESCO GRISOLIA -

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a proporre denuncia querela contro il signor Francesco GRISOLIA in conseguenza della attività diffamatoria e lesiva dei diritti della personalità dell'Ente posta in essere con le dichiarazioni enunciate durante la trasmissione "Forte e Chiaro" andata in onda sull'emittente televisiva Antenna 3 il giorno 11 novembre 2009;
2. di dare atto fin d'ora che per l'eventuale costituzione di parte civile viene individuato già con il presente atto l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, già legale di fiducia e difensore dell'Ente in giudizi analoghi, rinviando a eventuale successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 11 novembre 2009 durante la trasmissione televisiva "Forte e Chiaro" condotto dal signor Roberto Poletti, andata in onda sul canale televisivo Antenna 3 alle ore 20.30, dedicata agli sgomberi di un campo rom in Sesto San Giovanni, il signor Francesco GRISOLIA, rappresentante del Partito Comunista dei Lavoratori, nel corso di una propria dichiarazione, definiva gli appartenenti alle forze di Polizia e di Polizia Locale che avevano operato tale sgombero "sbirri infami".

Nello specifico la vicenda riguardava l'intervento effettuato dalle forze dell'ordine in un accampamento illegale presso la stazione ferroviaria. Il signor Francesco GRISOLIA, dopo aver visto un servizio mandato in onda nel programma sopra menzionato, che ritraeva, tra le altre cose, un agente intento a tagliare le tende nelle quali dormivano i rom, dichiarava: *"Sono geniali sbirri infami che hanno abusato del loro potere. Infatti avrebbero potuto sequestrare ma non distruggere ciò che hanno trovato in quei luoghi"*.

L'affermazione offensiva veniva reiterata e confermata più volte durante la trasmissione e nonostante il conduttore abbia dato più volte la possibilità di ritrattare o quantomeno scusarsi con le forze dell'ordine, il signor GRISOLIA confermava la dichiarazione aggiungendo: *"Sarei un ipocrita se lo facessi e quindi non ritiro la mia affermazione: sono degli sbirri infami"*.

Queste affermazioni sono gravemente lesive dell'onore e della reputazione della Giunta, del Sindaco e dell'intera Amministrazione comunale e configurano anche un oltraggio al Corpo di Polizia Locale.

Il signor Grisolia, infatti, ha indirizzato all'Amministrazione comunale, alle forze dell'ordine e alla polizia Locale in particolare frasi gravemente lesive ed ingiuriose che nulla hanno a che vedere

con il diritto di cronaca, di critica o di satira, e sono espressioni del tutto estranee ai diritti riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione.

E' evidente, pertanto, che è stato causato un grave ed ingiusto danno nei confronti della Amministrazione comunale e della Polizia Locale che, nella specie, si ravvisano gli estremi anche della diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p.

Al riguardo occorre evidenziare che anche gli Enti possono essere soggetti passivi di reati contro l'onore, la reputazione ed il decoro in relazione al danno anche non patrimoniale (c.d. morale) che questi stessi possono subire; conseguentemente hanno il diritto di procedere legalmente nei confronti sia del responsabile che di coloro che hanno agevolato o consentito il fatto.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente l'interesse del Comune a tutelare in sede giudiziaria i diritti della personalità dell'Ente e della Polizia Locale e tutte le ragioni dell'Amministrazione contro le predette affermazioni diffamatorie poste in essere con le dichiarazioni dianzi citate.

Si dà nel contempo atto fin d'ora che per l'eventuale costituzione di parte civile viene individuato già con il presente atto l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, già legale di fiducia e difensore dell'Ente in giudizi analoghi, rinviando a eventuale successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 22 gennaio 2010

IL DIRETTORE SETTORE
Dott. Massimo Piamonte